

Una risoluzione dell'Agenzia sulla sentenza della Corte Ue

Iva sui medici legali

Recupero retroattivo dell'imposta

DI FRANCO RICCA

Imposta retroattiva sulle prestazioni sanitarie indebitamente ritenute esenti in base all'interpretazione sconfessata dalla Corte di giustizia dell'Ue. I medici che hanno applicato l'esenzione dall'Iva su prestazioni che la Corte di giustizia ha dichiarato invece imponibili, come le perizie medico-legali, sono tenuti a pagare l'imposta richiesta dall'amministrazione finanziaria, ma senza l'applicazione di interessi moratori e sanzioni. Sono inoltre tenuti a regolarizzare spontaneamente le fatture a norma dell'art. 26, dpr 633/72. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 174 del 22 dicembre 2005, rispondendo ai quesiti sollevati da più parti in ordine agli effetti delle due sentenze del 2003 con le quali i giudici comunitari, com'è noto, hanno affermato che l'esenzione dall'imposta deve essere riconosciuta soltanto alle prestazioni mediche aventi principalmente scopo terapeutico, e non a quelle aventi scopo diverso dalla tutela della salute, come i servizi di medicina legale.

L'Agenzia premette che l'I-

talia è tenuta ad applicare il diritto nazionale in conformità al diritto comunitario e ai principi enunciati dalla Corte di giustizia, interprete qualificato del trattato di Roma e della normativa che da essi discende (per esempio le direttive). Le sentenze della Corte hanno natura interpretativa e sono pertanto applicabili anche ai rapporti sorti prima delle pronunce stesse. Ne segue che l'Italia è obbligata a seguire l'interpretazione della Corte, per cui risulta legittimo, da parte dell'amministrazione finanziaria, il recupero dell'imposta nei confronti dei medici legali che hanno applicato l'esenzione negli anni pregressi. A questo proposito, però, occorre osservare che il passaggio dall'esenzione all'imponibilità ha riflessi in materia di detrazione dell'imposta sugli acquisti, riflessi che in questa particolare situazione sarebbe giusto riconoscere, essendosi in presenza di un comportamento avallato da interpretazioni ufficiali dell'amministrazione.

I medici che abbiano emesso fatture in esenzione dall'Iva in re-

lazione a operazioni da ritenersi imponibili alla luce delle sentenze della Corte (si vedano, al riguardo, le indicazioni rese dall'Agenzia con la circolare n. 5/2005) sono tenuti, prosegue la risoluzione di ieri, a regolarizzare tali operazioni assoggettandole a imposta, ai sensi dell'articolo 26 del dpr n. 633 del 1972 (sono intuibili i problemi che si porranno per la rivalsa).

Bisogna tenere conto, afferma conclusivamente l'Agenzia, che i sanitari hanno applicato l'esenzione confidando nell'interpretazione costante espressa in passato dall'amministrazione finanziaria con proprie circolari e risoluzioni. Pertanto, in base al principio della collaborazione e della buona fede che deve caratterizzare i rapporti tra fisco e contribuenti, sancito dall'art. 10 della legge 212/2000, l'Agenzia riconosce applicabile la previsione del comma 2 del predetto articolo 10, il quale dispone che «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria».

(riproduzione riservata)